

ALLEGATO A

Parte I “Procedimento relativo alla concessione del contributo”

1. FINALITA'

Il sostegno alla creazione di piccole imprese commerciali mediante la concessione di un contributo a fondo perduto per gli interventi localizzati nei Comuni non costieri indicati nel successivo punto 2.

2. AREE DI INTERVENTO

I Comuni sottoelencati sono individuati sulla base dei criteri stabiliti dall' articolo 24 bis della L.R. 3/2008:

**PROV. GENOVA**

Bargagli  
Borzonasca  
Campoligure  
Castiglione Chiavarese  
Coreglia Ligure  
Crocefieschi  
Davagna  
Fascia  
Favale di Malvaro  
Fontanigorda  
Gorreto  
Isola del Cantone  
Lorsica  
Lumarzo  
Masone  
Mele  
Mezzanego  
Montebruno  
Montoggio  
Ne  
Neirone  
Orero  
Propata  
Rezzoaglio  
Rondanina  
Rossiglione  
Rovegno  
San Colombano Cert.  
Santo Stefano d'Aveto  
Tiglieto  
Torriglia  
Tribogna  
Valbrevenna  
Vobbia

**PROV. LA SPEZIA**

Beverino  
Borghetto Vara  
Brugnato  
Calice al Cornoviglio  
Carro  
Carrodano  
Maissana  
Pignone  
Riccò del Golfo  
Rocchetta Vara  
Sesta Godano  
Varese Ligure  
Zignago

**PROV. SAVONA**

Arnasco  
Balestrino  
Bardinetto  
Bormida  
Calice Ligure  
Calizzano  
Casanova Lerrone  
Castelbianco  
Castelvecchio R.B.  
Dego  
Erli  
Giustenice  
Giusvalla  
Magliolo  
Mallare  
Massimino  
Mioglia  
Murialdo  
Nasino  
Onzo  
Orco Feglino  
Osiglia  
Pallare  
Piana Crixia  
Plodio  
Pontinvrea  
Rialto  
Roccavignale  
Sassello  
Stella  
Stellanello  
Testico  
Urbe  
Vendone  
Vezzi Portio  
Zuccarello

**PROV. IMPERIA**

Airole  
Apricale  
Aquila d'Arroscia  
Armo  
Aurigo  
Baiardo  
Borghetto d'Arroscia  
Borgomaro  
Caravonica  
Carpasio  
Castelvittorio  
Ceriana  
Cesio  
Chiusanico  
Chiusavecchia  
Civezza  
Cosio d'Arroscia  
Diano Aretino  
Isolabona  
Lucinasco  
Mendatica  
Molini di Triora  
Montalto Ligure  
Montegrosso Pian di Latte  
Olivetta San Michele  
Perinaldo  
Pietrabruna  
Pieve di Teco  
Pigna  
Pompeiana  
Pornassio  
Prelà  
Ranzo  
Rezzo  
Rocchetta Nervina  
Seborga  
Soldano  
Terzorio  
Triora  
Vasia  
Vessalico  
Villa Faraldi

### 3. DEFINIZIONI

Ai fini del presente provvedimento s'intende:

- Per bene strumentale il bene ad utilità continuativa, essenziale per l'esercizio dell'attività d'impresa.
- Per Centro Storico – Commerciale, salvo diversa determinazione dei Comuni in sede di Piano Commerciale Comunale, l'area rientrante nelle zone omogenee A di cui al Decreto Ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 (limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 6 agosto 1967 n. 765) e ad essa assimilabile.
- Per impianti, attrezzature, arredi "nuovi di fabbrica" i beni corrispondenti mai entrati in funzione e ceduti a titolo oneroso dal produttore o dal rivenditore autorizzato direttamente all'utilizzatore finale, e cioè il beneficiario del contributo a fondo perduto, previsto dal presente provvedimento
- Per "beni destinati alla vendita al dettaglio" la determinata quantità di beni che viene acquistata direttamente dal produttore o dal commerciante all'ingrosso e la cui destinazione esclusiva è la rivendita al dettaglio.
- Per vendita "mista" la vendita al dettaglio di beni appartenenti ai settori merceologici alimentare e non alimentare con esclusione, pertanto, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e della rivendita di generi di monopolio.

### 4. ENTE COMPETENTE AD ESPLETARE L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA

- I. Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale l'intervento è realizzato.

La circoscrizione territoriale della Camera di Commercio Riviera di Liguria - Imperia, la Spezia, Savona, comprende i territori delle Province di Imperia, Savona e La Spezia.

La circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Genova comprende il territorio della provincia di Genova.

### 5. ENTE COMPETENTE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE

- I. F.I.L.S.E.

### 6. SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

- I. Sono legittimati alla presentazione della domanda i soggetti che intendono creare piccole imprese commerciali destinate a svolgere la vendita al dettaglio, esclusiva di beni alimentari ovvero mista, effettuata in esercizi di vicinato così come classificati ai sensi dell'articolo 15 comma 1 lettera a) punti 1 e 2 della L.r. 2 gennaio 2007 n. 1 e s.m.i. e dalla DCR 31/2012 e s.m.i.;

## 7. REQUISITI

- I. I soggetti indicati al precedente punto 6 entro il termine perentorio di cui al successivo punto 13, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) iscrizione al registro delle imprese;
  - b) unità locale interessata all'investimento ubicata nelle aree indicate al precedente punto 2., risultante dal registro delle imprese e rientrante nella legale disponibilità dell'impresa che richiede il contributo;
  - c) superficie netta di vendita minore od uguale a 150 mq. nel rispetto delle disposizioni programmatiche di cui alla DCR 31/2012 e s.m.i.;
  - d) parametri dimensionali di piccola impresa secondo le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 e Regolamento CE n. 800/2008.

## 8. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

- I. I beni e gli interventi indicati nel presente punto 8, il cui acquisto e la cui realizzazione sono sostenuti con i contributi pubblici, debbono essere in rapporto di relazione necessaria con l'attività dell'impresa (v. in tal senso articolo 3 comma 2 della L.r. 11 marzo 2008 n. 3, e punto 3 del presente provvedimento voce "Beni strumentali").
- II. Sono ammesse al contributo le spese (al netto dell'IVA) relative:
  - a) agli interventi di carattere edilizio che abbiano ad oggetto la/le unità locali, ubicate nelle aree di cui al precedente punto 2, dove viene esercitata l'attività dell'impresa compresi i vani tecnici ed i locali accessori e che rientrino nell'ambito della L.r. 6/6/2008 n. 16;
  - b) all'acquisto e all'installazione di impianti, arredi, attrezzatura, nuovi di fabbrica, all'acquisto ed all'installazione di software e relative licenze d'uso, tecnologie innovative a supporto e nell'ambito del sistema di distribuzione tradizionale (siti internet ad esclusivo carattere conoscitivo/pubblicitario ect.).
  - c) all'acquisto, diretto dal produttore o dal commerciante all'ingrosso, di determinata quantità di beni destinata in modo esclusivo alla vendita al dettaglio.
- III. Il progetto d'investimento per essere ammissibile al contributo deve essere articolato necessariamente su almeno due degli interventi contemplati alle precedenti lettere a), b) e c).
- IV. Tutti i beni indicati nel presente punto 8 debbono riguardare le attività ammissibili da bando indicate al precedente punto 6 ed iscritti a libro cespite. (Ad eccezione degli acquisti di cui al precedente comma 2 lettera c del presente punto).
- V. La modalità di pagamento ammissibile per le suddette spese è limitata al bonifico, a valere su uno o più conti correnti bancari o postali intestati al beneficiario, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazioni e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa. Il CUP (Codice Unico di Progetto) verrà comunicato nel provvedimento di concessione dell'agevolazione.

## 9. INVESTIMENTI NON AMMISSIBILI

- I. Sono escluse dal contributo a fondo perduto previsto dal presente provvedimento:
  - a) le spese per l'acquisto, la realizzazione ex-novo di immobili e fabbricati;
  - b) le spese relative agli investimenti per opere edili avviate prima dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio;
  - c) Le spese per l'acquisizione dell'azienda in subingresso;
  - d) le spese concernenti il trasferimento a vario titolo delle disponibilità di beni tra coniugi, parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale;
  - e) Le spese e gli oneri per: gestione corrente dell'impresa, le operazioni di mero finanziamento passivo dell'impresa, l'attività di rappresentanza;
  - f) le spese per l'acquisto di determinata quantità di beni la cui rivendita al dettaglio, non sia contemplata dai codici Ateco dichiarati al registro delle imprese al momento della costituzione dell'impresa medesima e relative all'unità locale nella quale l'impresa effettua l'intervento;
  - g) le spese per le prestazioni effettuate con personale dell'impresa richiedente il contributo inclusi il titolare, i soci, i coadiutori, gli amministratori e coloro che, a vario titolo, ricoprono cariche sociali;
  - h) le spese relative alla sola posa in opera dei materiali qualora, per questi ultimi, non siano state prodotte le relative fatture d'acquisto;
  - i) le spese fatturate da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
  - j) le spese fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
  - k) Le spese fatturate all'impresa richiedente il contributo da altra impresa che si trovi con la prima nelle condizioni previste dall'articolo 2359 del cc oppure nel caso in cui entrambe siano partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25% da medesimi altri soggetti. Quest'ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
  - l) Le spese concernenti i siti internet relativi ad attività di e-commerce;
  - m) Le spese per gli acquisti di beni e gli interventi di cui al precedente punto 8 allorché effettuati a mezzo di locazione finanziaria o permuta;
  - n) Le spese per l'acquisto di impianti, arredi, attrezzature, materiali usati;
  - o) Le spese per gli acquisti di beni, gli interventi di carattere edilizio e strumentali fatturate all'impresa richiedente il contributo dalla impresa che, nell'ambito del rapporto di affiliazione commerciale disciplinato dalla Legge 6 maggio 2004 n. 129, rivesta la qualità di affiliante;
  - p) In ogni caso le spese fatturate all'impresa richiedente il contributo da soggetti diversi dal produttore o dal commerciante all'ingrosso (per l'acquisto dei beni di cui al punto 6 paragrafo II lettera c) o dal rivenditore autorizzato (per l'acquisto dei beni di cui al punto 6 paragrafo II lettera b) o dall'impresa edile che ha realizzato i lavori di carattere edilizio.

## 10. AGEVOLAZIONE ECONOMICA

I. L'agevolazione è concessa nella forma del contributo a fondo perduto.

II. Limiti di investimento.

Sono agevolabili le iniziative per la realizzazione delle quali siano stati ritenuti ammissibili investimenti non inferiori ad € 5.000,00. Gli investimenti ammissibili al contributo non possono essere superiori ad € 30.000,00, anche se l'investimento complessivo risulta più elevato.

III. Entità del contributo.

Il contributo a fondo perduto è concesso nella misura del 40% dell'investimento ammissibile.

IV. Il contributo a fondo perduto è concesso nei limiti del regime "De minimis", di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.

V. Il contributo a fondo perduto non è cumulabile con qualsiasi altra agevolazione economica concessa dallo Stato o dalla Regione stessa o da altri Enti a valere sul medesimo investimento.

## 11. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I. La domanda di contributo deve essere spedita:

a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento ai seguenti indirizzi:

Camera di Commercio di Genova (in relazione alle domande presentate da imprese la cui unità locale, interessata dall'intervento, sia ubicata in un Comune della Provincia di Genova)

- via Garibaldi 4 16124 GENOVA

Camera di Commercio delle Riviere di Liguria - Imperia, la Spezia, Savona (in relazione alle domande presentate da imprese la cui unità locale, interessata dall'intervento, sia ubicata in un Comune delle Provincie di Savona, Imperia, La Spezia)

- Via Quarda Superiore 16 17100 SAVONA

Sulla busta contenente la domanda di contributo deve essere apposta la dicitura "Bando per la creazione di piccole imprese commerciali nei comuni non costieri- anno 2016"

II. La domanda deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato B (i relativi moduli sono reperibili presso le Camere di Commercio, la F.I.L.S.E. e sono disponibili anche sul sito Internet di Regione Liguria.

III. La domanda deve essere corredata dalla documentazione prescritta al successivo punto 12 del presente provvedimento.

IV. La domanda deve essere sottoscritta dal futuro titolare dell'impresa individuale e, nel caso in cui la futura impresa assumerà la forma giuridica di società di persone o di capitali, dal futuro socio a ciò delegato dagli altri futuri soci mediante specificato mandato dai medesimi sottoscritto.

La domanda di contributo deve essere trasmessa insieme alla fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore.

V. Il termine per la presentazione della domanda decorre dal 15 ottobre 2016 al 15 novembre 2016 incluso. A tal fine rileva la data di invio a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

## 12. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

- I. La domanda, (Allegato 1) deve essere corredata dai seguenti documenti:
  - a) relazione tecnica (parte integrante dell'Allegato 1) concernente l'organizzazione della futura impresa, delle attività e del programma di investimenti;
  - b) la documentazione economica relativa al programma di investimento descritto nella relazione di cui alla sopracitata lettera a) consistente, nella copia dei preventivi a prezzi unitari e, per gli interventi di carattere edilizio, dei computi metrici estimativi redatti in base al prezzario Unioncamere più recente con data ed intestazione dell'impresa richiedente;
  - c) Planimetrie in adeguata scala che descrivano lo stato ante intervento, lo stato di progetto realizzato/da realizzare e di raffronto della o delle unità locali interessate dagli investimenti con indicazione della destinazione d'uso dei vari locali (*solo nel caso in cui l'investimento riguardi opere edili ed impiantistiche*) La mancata allegazione alla domanda di tale documento determina l'inammissibilità dei relativi titoli di spesa.

## 13. DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI

- I. L'istruttoria delle domande viene effettuata dalla Camera di Commercio competente per territorio mediante valutazione comparativa.
- II. Le domande ammissibili sono ordinate in graduatoria secondo i criteri stabiliti dal successivo punto 14.
- III. Il responsabile del procedimento ne comunica l'avvio al richiedente entro il decimo giorno successivo al ricevimento della domanda..
- IV. La mancata allegazione alla domanda di agevolazione dei documenti indicati alle lettere b) e/o c) del precedente punto 12 determina l'archiviazione della pratica con conseguente estinzione del procedimento qualora la Camera di Commercio valuti l'insussistenza delle condizioni per procedere nell'attività istruttoria. In tal caso si applica la disposizione di cui al successivo paragrafo VII del Presente punto 13.
- V. Qualora nel corso del procedimento il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'integrazione della documentazione, ne dà motivata comunicazione all'istante ed assegna il termine perentorio di giorni 15, decorrente dalla data di ricezione della richiesta, entro cui la documentazione richiesta deve essere prodotta. In tal caso, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della L.r. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), il termine del procedimento è sospeso e riprende a decorrere dal ricevimento al Protocollo delle integrazioni richieste.
- VI. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi concernenti il procedimento regolato con il presente provvedimento può essere esercitato da chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi degli articoli 24 e seguenti della Legge regionale 25 novembre 2009 n. 59 e del Regolamento regionale n. 2 del 17 maggio 2011.
- VII. Nell'ipotesi in cui il procedimento debba concludersi con il rigetto della domanda il responsabile, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentazione per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti,

La comunicazione sopramenzionata interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dall'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Il Diritto al contraddittorio di cui al presente paragrafo VII (v. articolo 14 L.r. 25 novembre 2009 n. 56) non vale come rimessione in termini per la presentazione della documentazione obbligatoria di cui al punto 12 e quella richiesta ai sensi dei precedenti paragrafi IV e V del presente punto 13, pertanto se queste vengono prodotte in sede di contraddittorio non producono alcuna efficacia sanante rispetto alle avvenute inadempienze.

VIII. L'attività istruttoria si conclude nel termine di 120 giorni, decorrente dalla data di assunzione della domanda al Protocollo dell'Ufficio designato nell'ambito della Camera di Commercio competente per territorio.

IX. Le Camere di Commercio comunicano alla F.I.L.S.E. Spa, entro 10 giorni dalla definizione dell'istruttoria, le risultanze della medesima.

In particolare, per le domande ritenute ammissibili, occorre comunicare:

- 1) Il punteggio conseguito dal progetto;
- 2) Per le istanze ritenute inammissibili occorre comunicare la motivazione dell'inammissibilità.

X. F.I.L.S.E., entro 20 giorni dal ricevimento dei risultati del procedimento da parte delle Camere di Commercio, approva la graduatoria delle domande ammesse;

XI. La graduatoria è:

- a) Trasmessa a mezzo di Raccomandata A.R. ai destinatari entro 20 giorni dall'approvazione;
- b) Pubblicata sui siti istituzionali di F.I.L.S.E. e della Regione Liguria;

XII. L'atto di concessione del contributo è disposto sulla base delle risorse finanziarie assegnate al Bando.

- F.I.L.S.E., pertanto, adotta questo provvedimento secondo l'ordine risultante dalla graduatoria e fino all'esaurimento delle risorse sopraindicate.
- Ai destinatari, così individuati, è assegnato il termine perentorio di giorni 60 per l'acquisizione dei requisiti indicati al precedente punto 7. Il termine decorre dal ricevimento del provvedimento di concessione, comunicato congiuntamente alla graduatoria.
- F.I.L.S.E. verifica che l'acquisizione dei requisiti di cui al punto 7 sia avvenuta nel rispetto del termine sopra indicato, effettuando i necessari riscontri presso le Camere di Commercio e, ove si renda necessario, presso i Comuni nei quali devono essere ubicate le unità locali oggetto dell'intervento.
- Qualora i requisiti di cui al precedente punto 7 non siano acquisiti nel termine perentorio sopraindicato la concessione decade e la pratica è archiviata.

XIII. Nei casi di rinuncia, decadenza e revoca della concessione F.I.L.S.E. procede allo scorrimento della graduatoria con le modalità di cui al paragrafo XII.

XIV. Ai soggetti che, pur essendo in graduatoria, non sono destinatari del provvedimento di concessione F.I.L.S.E. Spa è tenuta a comunicare la posizione e la situazione in cui essi si trovano. La comunicazione deve essere effettuata congiuntamente alla trasmissione della graduatoria.

- XV. Dopo l'acquisizione dei requisiti di cui al punto 7 le comunicazioni potranno essere effettuate via telematica a mezzo posta elettronica certificata (pec). A tal fine la Camera di Commercio e F.I.L.S.E. provvederanno a segnalare i propri indirizzi pec all'impresa costituita.

#### 14. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

- I. I progetti ritenuti ammissibili sono selezionati mediante l'attribuzione dei seguenti punteggi:

PUNTI	
5	Quando l'unità locale, nella quale sarà effettuato l'intervento, è ubicata in un Comune con un numero di esercizi di vendita al dettaglio inferiori a 3
4	Quando l'unità locale, nella quale sarà effettuato l'intervento è ubicata in un Comune con un numero di esercizi di vendita al dettaglio da 3 a 10
3	Quando nell'unità locale, nella quale sarà effettuato l'intervento, è prevista la vendita al dettaglio "mista"
2	Quando nell'unità locale, nella quale sarà effettuato l'intervento, è prevista la vendita esclusiva di prodotti alimentari.
1	Quando l'unità locale, nella quale sarà effettuato l'intervento, è ubicata in un Comune con popolazione residente inferiore a 1000 abitanti

Qualora sussista una situazione di parità la priorità è attribuita all'intervento ubicato in un Comune con un numero di esercizi di vendita al dettaglio inferiore a 3. Nell'eventualità che la parità persista, si procede al sorteggio effettuato alla presenza di un notaio.

#### 15. CASI DI INAMMISSIBILITA'

- I. Domanda presentata con modalità diverse da quelle stabilite al punto 11 paragrafo I;
- II. Domanda priva della sottoscrizione di cui al punto 11 paragrafo IV;
- III. Domanda presentata da impresa già costituita alla data di spedizione della domanda (cioè già munita dei requisiti di cui al punto 7);
- IV. Domanda non presentata alla Camera di Commercio competente per territorio;
- V. Domanda nella quale non siano riportati uno o più dei dati richiesti dalla scheda di cui all'allegato B, fatto salvo il caso in cui i medesimi possano essere acquisiti d'ufficio presso la Pubblica Amministrazione;
- VI. Domanda alla quale non è stato allegato il documento di cui alla lettera a) del punto 12. Per la mancata allegazione dei documenti di cui alle lettere b) e c) si rinvia al precedente punto 13 paragrafo IV.
- VII. Domanda spedita fuori dei termini fissati;
- VIII. Domanda presentata da soggetto che intende creare un'impresa diversa da quelle indicate al punto 6);
- IX. Progetti di investimento che si collochino al di sotto della somma minima a quella stabilita dal punto 10 paragrafo II;
- X. Progetti che riguardino intervento di carattere edilizio ed acquisti di beni indicati al punto 9. Qualora risulti inammissibile soltanto una parte del progetto la domanda di contributo è fatta salva in relazione alle sole iniziative ed alle sole spese contemplate ammissibili ai sensi del punto 8);
- XI. Progetti che risultino già finanziati con altre agevolazioni pubbliche;

- XII. Quando il richiedente abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Se tali vicende si verificano dopo la concessione del contributo si applicano le disposizioni di cui al successivo punto 22;
- XIII. Progetto d'investimento la cui realizzazione comporta per l'esercizio dell'attività, l'iscrizione della futura impresa all'Albo Artigiani di cui all'articolo 5 della L.r. 3/2000;
- XIV. Domanda che, in ogni caso, risulti in contrasto con i principi e le finalità di cui al Titolo II della Legge regionale 11 marzo 2008 n. 3, ed il presente provvedimento attuativo e/o con la disciplina generale del commercio dettata dalla Legge regionale 2 gennaio 2007 n. 1 e/o con i principi dell'azione amministrativa di cui alla Legge regionale 25 novembre 2009 n. 56 ed Regolamento regionale n. 2 del 17 maggio 2011;

## 16. OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI

- I. l'iniziativa assistita con il contributo regionale deve essere conforme al progetto dichiarato ammissibile e realizzata entro il termine di 12 mesi, decorrente dalla data di acquisizione dei requisiti di cui al punto 7.
- II. Il beneficiario per ottenere l'erogazione della agevolazione dovrà produrre alla Camera di Commercio la seguente documentazione entro il termine perentorio di 90 giorni, decorrente dalla data di scadenza per la conclusione dell'intervento come determinata al precedente paragrafo I.
  - a) Le fotocopie delle fatture intestate al beneficiario ed emesse, rispettivamente:
    - dal produttore o dal rivenditore autorizzato per quanto riguarda gli impianti, gli arredi e le attrezzature;
    - dal produttore o dal commerciante all'ingrosso per quanto riguarda i beni destinati in modo esclusivo alla rivendita al dettaglio;
    - dall'impresa che ha effettuato i lavori per quanto concerne gli interventi edilizi e affini.

Tali documenti fiscali debbono essere corredati da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria dei contributi ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 contenente:

- l'attestazione che le fotocopie delle fatture sono conformi agli originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari e che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'intervento finanziato;
  - l'attestazione che le fatture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli evidenziati;
  - relazione sottoscritta da tecnico professionalmente abilitato che descriva dettagliatamente l'iniziativa realizzata, nonché la dichiarazione attestante la conformità dell'opera eseguita al progetto approvato da FI.L.S.E. (solo per gli interventi di carattere edilizio);
  - copia dell'autorizzazione o della concessione edilizia ove occorrente;
- III. L'investimento rendicontato non deve essere inferiore ad € 5.000,00 ammissibili;
  - IV. Il beneficiario, fatti salvi i casi in cui abbia luogo il trasferimento delle proprietà o della disponibilità dell'intera azienda o di un ramo di essa, deve mantenere la proprietà e la disponibilità dei beni acquistati con il concorso del contributo concesso ai sensi del presente provvedimento per un periodo di 5 anni, decorrente dalla data di ricevimento della determinazione di concessione del contributo.

- V. Il beneficiario deve conservare, per un periodo di 5 anni decorrente dalla data di completamento dell'iniziativa agevolata, gli originali dei documenti concernenti le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento agevolato con il contributo regolato dal presente provvedimento;
- VI. Il beneficiario, nel caso in cui intenda rinunciare in tutto od in parte alla realizzazione dell'intervento ammesso ai contributi previsti dal presente provvedimento, deve darne tempestiva comunicazione scritta alla competente Camera di Commercio.

#### 17. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- I. FI.L.S.E. provvede all'erogazione in unica soluzione del contributo sulla base delle comunicazioni rese dalle Camere di Commercio in ordine all'avvenuto adempimento da parte delle imprese beneficiarie degli obblighi ad esse imposti dal precedente punto 16.

#### 18. CONTROLLI

- I. Le Camere di Commercio e la FI.L.S.E. potranno effettuare in qualsiasi momento controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità alle finalità per le quali le iniziative stesse sono state finanziate.
- II. Le Camere di Commercio e la FI.L.S.E. consentono in ogni momento ai funzionari della Regione il controllo della documentazione agli atti relativa alla procedura disciplinata dal presente provvedimento ed, altresì, forniscono loro tutte le informazioni che essi ritengono utili in merito all'attività procedimentale espletata.
- III. Le Camere di Commercio e la FI.L.S.E., su espressa richiesta dell'ufficio regionale competente, trasmettono tempestivamente alla Regione i dati necessari per il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia dello strumento di intervento.
- IV. Le Camere di Commercio effettuano idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazioni (v. articoli 46, 47, 71 DPR 28 dicembre 2000 n. 445) prodotte nel corso del procedimento.

## Parte II “Procedimento relativo alla revoca totale o parziale del contributo”

### 19. ENTE COMPETENTE AD ESPLETARE L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA

1. Camera di Commercio che ha esaminato la domanda di contributo

### 20. ENTE COMPETENTE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE

1. F.I.L.S.E.

### 21. REVOCA TOTALE

La revoca totale o parziale dell'agevolazione deve essere deliberata da F.I.L.S.E. nei seguenti casi:

#### I. Revoca totale

- a) Quando il beneficiario non abbia adempiuto ad uno degli obblighi prescritti dal punto 16 paragrafo I, paragrafo II, paragrafo III, paragrafo IV, paragrafo VI;
- b) Quando l'investimento realizzato è inferiore alla soglia minima di € 5.000,00 fissato al punto 10 - paragrafo 2;
- c) Quando il beneficiario abbia ottenuto per il progetto finanziato ai sensi del presente provvedimento altre agevolazioni da parte di soggetti pubblici;
- d) Quando il beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, fatto salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui al successivo paragrafo II lettera c;
- e) Quando il beneficiario abbia rifiutato le ispezioni ed i controlli disposti ai sensi del precedente punto 18.

#### II. Revoca parziale

- a) Quando il beneficiario abbia realizzato un investimento di importo inferiore a quello per il quale il contributo è stato concesso ma comunque non è inferiore a € 5.000,00;
- b) Qualora l'intervento realizzato dal beneficiario sia parzialmente difforme dal progetto dichiarato ammissibile e la parte conforme non sia comunque inferiore a € 5.000,00;
- c) Qualora in sede di controllo dei titoli di spesa concernenti l'intervento agevolato con la provvidenza pubblica regolata dal presente provvedimento risulti l'irregolarità soltanto di uno od alcuni di questi documenti ma venga riscontrato, comunque, il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

### 22. DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI

- I. Il procedimento ha durata di 90 giorni, decorrenti dalla data in cui la Camera di Commercio ha notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di procedere;
- II. Il procedimento è attivato in conformità alle norme di cui alla Legge regionale 25/11/2009 n. 56 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed al regolamento regionale n. 2 del 17 maggio 2011.
- III. Il responsabile del procedimento ne comunica l'avvio, entro 10 giorni dalla sua designazione, dandone adeguata motivazione.

- IV. Il beneficiario del contributo e gli altri soggetti indicati dall'articolo 15 della Legge regionale 25 novembre 2009 n. 56 hanno diritto di intervenire nel procedimento nel rispetto dei termini ivi previsti e con le modalità contemplate nel successivo articolo 16 della medesima legge regionale.
- V. Qualora i soggetti indicati al precedente punto d) intervengano nel procedimento presentando memoria scritte e documenti, la Camera di Commercio ha l'obbligo di valutarli ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento e siano presentati entro il termine previsto dall'articolo 15, indicando comunque nella motivazione le ragioni dell'accoglimento o della reiezione delle memorie o dei documenti (articolo 16, comma 2, della Legge regionale 25 novembre 2009 n. 56).
- L'intervento nel procedimento che si realizzi attraverso la presentazione della documentazione di spesa di cui al punto 16 paragrafo II non impedisce la revoca. L'esercizio del diritto al contraddittorio non vale come rimessione in termini rispetto alle inadempienze del beneficiario che hanno determinato l'apertura del procedimento diretto ad accertare la sussistenza delle condizioni per la revoca dei contributi concessi;
- VI. Le Camere di Commercio comunicano a F.I.L.S.E. la motivazione della revoca totale o parziale del contributo e della reinscrizione delle memorie o dei documenti eventualmente presentati.
- VII. La F.I.L.S.E., entro il termine di 30 giorni, dal ricevimento dei dati di cui al precedente paragrafo VI, adotta il provvedimento di revoca totale o parziale e lo comunica ai destinatari.
- VIII. Qualora la revoca intervenga dopo la liquidazione del contributo F.I.L.S.E. procede, altresì al recupero della somma liquidata e degli interessi legali, maturati dalla data di erogazione fino a quella di restituzione.

### 23. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS N. 196/2003

Si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è F.I.L.S.E.

### 24. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge regionale 3 gennaio 2007 n. 1 "Testo Unico del Commercio" e s.m.;
- Legge regionale 11 marzo 2008 n. 3 "Riforma degli interventi di Sostegno alle attività commerciali" e s.m.;
- Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore "de minimis";
- Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02 "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà";
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005, di "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese" e Regolamento CE n. 800/2008;

- L.R. 25 novembre 2009, n. 56 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e relativo regolamento di attuazione;
- Regolamento regionale n. 2 del 17 maggio 2011 e s.m.
- L.R. 6 giugno 2008 n. 16 “Disciplina dell’attività edilizia” e s.m.i.;